

## Delibera n° 89

Estratto del processo verbale della seduta del  
**20 gennaio 2017**

**oggetto:**

LR 17/2014, ART 50 – DEFINIZIONE BUDGET PROVVISORIO PER LA STIPULA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE TRA L'AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N 2 E L'ISTITUTO ELIOTERAPICO GIUSEPPE BARELLAI – OSPIZIO MARINO DI GRADO.

<b>Debora SERRACCHIANI</b>	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Sergio BOLZONELLO</b>	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
<b>Loredana PANARITI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Paolo PANONTIN</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Francesco PERONI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Mariagrazia SANTORO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Cristiano SHAURLI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Maria Sandra TELESCA</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Gianni TORRENTI</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
<b>Sara VITO</b>	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

**Daniele BERTUZZI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”* e, in particolare, l’articolo 50, che prevede, al comma 1, la stipula degli accordi contrattuali di cui all’ articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992 tra aziende sanitarie e strutture private accreditate *“definiti in coerenza con la programmazione regionale, che determina il fabbisogno e le risorse sulla base di requisiti e valutazioni di comparazione della qualità e dei costi”*;

**Richiamato** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, *“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 legge 23 ottobre 1992, n. 421”* che prevede, all’articolo 8 quinquies, la stipula di accordi contrattuali tra le unità sanitarie locali e le strutture sanitarie private accreditate, che indicano il volume massimo di prestazioni erogabili dalle strutture private, nonché il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate;

**Preso atto** che, in attuazione delle disposizioni sopra citate, è stata adottata la D.G.R. 13.1.2017, n. 42, *“Accordo triennale per il periodo 2017-2019 tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto l’erogazione per conto del servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate”*, con la quale sono stati approvati gli accordi regionali con le associazioni rappresentative delle strutture private accreditate eroganti prestazioni sanitarie di ricovero e di specialistica ambulatoriale, per il periodo 2017/2019, che definiscono le risorse destinate ai singoli operatori e prevedono che l’azienda di riferimento stipuli annualmente l’accordo contrattuale con il singolo soggetto privato accreditato, trasformando il valore economico assegnato a ciascun operatore in volumi di attività;

**Considerato** che, a conclusione dei procedimenti finalizzati al completamento del programma regionale di accreditamento definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie, al fine di dare completa attuazione alle medesime disposizioni, è necessario adottare gli accordi regionali con gli stabilimenti termali e le strutture sanitarie intermedie private accreditate, analoghi agli accordi sopra richiamati;

**Vista** la delibera di giunta regionale n. 623 del 2 aprile 2015 *“Ricognizione delle strutture sanitarie private di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche, psichiche e sensoriali”*, con la quale è stato approvato l’elenco delle strutture sanitarie private censite nel Piano regionale della riabilitazione -di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 606/2005- e/o erogatrici di prestazioni di riabilitazione funzionale per conto delle Aziende per l’Assistenza Sanitaria o delle Aziende Sanitarie Universitarie Integrate della Regione;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione n. 151, del 26.7.2016 *“Regolamento per il rilascio dell’autorizzazione e dell’accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie di riabilitazione funzionale per le disabilità fisiche e sensoriali in attuazione degli articoli 48 e 49 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria),* che stabilisce che il procedimento in esso disciplinato, finalizzato alla concessione dell’accreditamento definitivo alle strutture di riabilitazione funzionale provvisoriamente accreditate, si applica alle strutture individuate nell’elenco di cui alla D.G.R. n. 623/2015 e che i procedimenti di autorizzazione e accreditamento di eventuali ulteriori strutture sono avviati a seguito di determinazione del fabbisogno regionale;

**Rilevato** che i provvedimenti sopra richiamati sono stati adottati nell’ambito del programma regionale di accreditamento e in attuazione dell’articolo 1, comma 796, lettera t, della legge 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007), come modificato dall’articolo 7, comma 1 bis del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15 che dispone che *“le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2011 cessino gli accreditamenti*

*provvisori delle strutture private ospedaliere e ambulatoriali, di cui all'articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992; le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 31 ottobre 2014 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992”;*

**Considerato** che, in ragione dei termini di presentazione delle domande da parte delle strutture interessate e degli adempimenti procedurali, previsti dall'anzidetto DPR n. 151/2016, è presumibile ipotizzare che tutti i procedimenti di concessione dell'accredimento definitivo si concluderanno entro la fine dell'anno 2017;

**Preso atto** che l'Istituto Elioterapico Giuseppe Barellai – Ospizio Marino di Grado, afferente alla Società Cooperativa Sociale Onlus Grado Riabilita, ha già ottenuto l'accredimento definitivo, a conclusione del procedimento di cui al DPR n. 151/2016;

**Ravvisata** la necessità, nelle more dell'adozione dell'accordo regionale che individui le risorse destinate a tutte le strutture di riabilitazione funzionale, di consentire alla competente Azienda per l'assistenza sanitaria di stipulare l'accordo contrattuale con l'anzidetta struttura, valido per tutta la Regione, al fine di disporre delle prestazioni erogabili dalla medesima nei tre setting assistenziali – residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale – caratterizzanti la specifica attività di riabilitazione funzionale, ivi compresa la riabilitazione funzionale in acqua;

**Considerato** che, al fine di individuare le risorse da destinare alle prestazioni erogabili dall'Istituto Elioterapico Giuseppe Barellai – Ospizio Marino di Grado, la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia ha tenuto conto della ricognizione effettuata - tramite l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2, competente per territorio alla stipula dell'accordo contrattuale - presso le Aziende sanitarie universitarie integrate e le Aziende per l'assistenza sanitaria della Regione, che hanno rappresentato un fabbisogno facendo riferimento alle prestazioni erogate nell'anno 2009, precedente alla cessazione dell'attività della struttura afferente al precedente soggetto titolare;

**Preso atto** che il fabbisogno regionale annuale di prestazioni di riabilitazione funzionale erogate dalla struttura nei tre setting assistenziali può essere stimato in € 1.400.000, come risulta dalle comunicazioni prodotte dalle aziende sanitarie, agli atti della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia;

**Ritenuto** di individuare un budget annuale provvisorio di € 1.400.000, finalizzato alla stipula dell'accordo contrattuale tra la competente Azienda per l'assistenza sanitaria e l'Istituto Elioterapico Giuseppe Barellai – Ospizio Marino di Grado, valido per tutta la Regione, nelle more della definitiva individuazione delle risorse complessive per la medesima attività nell'ambito dello specifico accordo regionale;

**Precisato** che la competente Azienda per l'assistenza sanitaria che stipulerà l'accordo contrattuale con la struttura citata deve adottare le modalità previste dalla vigente normativa in materia di mobilità regionale ed extraregionale riportata nella citata D.G.R. n. 42/2017, nonché i criteri di accesso alle prestazioni individuati dalla D.G.R. n. 712/2001;

**Precisato**, altresì, che l'importo individuato di € 1.400.000, che dovrà essere specificato nell'accordo contrattuale, è costituito dalle risorse destinate da ciascuna azienda sanitaria per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale ai propri residenti, finanziate con le risorse assegnate per lo svolgimento delle funzioni del Servizio sanitario regionale, di cui alla D.G.R. n. 2550/2015 avente ad oggetto “Lr 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2017: approvazione definitiva”, nell'ambito del finanziamento di

parte corrente facente capo alla voce di bilancio regionale Fondo sanitario regionale e nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti;

**Ritenuto**, altresì, di dare mandato alla competente Azienda per l'assistenza sanitaria di specificare nell'accordo contrattuale stipulato con la medesima struttura sia le prestazioni effettivamente erogate, risultanti dai decreti di accreditamento, sia l'importo destinato alla remunerazione delle medesime prestazioni, applicando le tariffe vigenti, di cui alla D.G.R. n. 1669/2009;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia,

**La Giunta regionale**, all'unanimità

### **Delibera**

- 1) di individuare un budget annuale provvisorio di € 1.400.000, finalizzato alla stipula dell'accordo contrattuale tra la competente Azienda per l'assistenza sanitaria e l'Istituto Elioterapico Giuseppe Barellai – Ospizio Marino di Grado, valido per tutta la Regione, nelle more della definitiva definizione delle risorse complessive per la medesima attività nell'ambito dello specifico accordo regionale;
- 2) di precisare che la competente Azienda per l'assistenza sanitaria che stipulerà l'accordo contrattuale con la struttura citata deve adottare le modalità previste dalla vigente normativa in materia di mobilità regionale ed extraregionale riportata nella citata D.G.R. n. 42/2017, nonché i criteri di accesso alle prestazioni individuati dalla D.G.R. n. 712/2001;
- 3) di precisare che l'importo individuato di € 1.400.000, che dovrà essere specificato nell'accordo contrattuale, è costituito dalle risorse destinate da ciascuna azienda sanitaria per l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione funzionale ai propri residenti, finanziate con le risorse assegnate per lo svolgimento delle funzioni del Servizio sanitario regionale, di cui alla D.G.R. n. 2550/2015 avente ad oggetto "Lr 49/1996, art 12 - linee annuali per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario regionale per l'anno 2017: approvazione definitiva", nell'ambito del finanziamento di parte corrente facente capo alla voce di bilancio regionale Fondo sanitario regionale e nei limiti degli stanziamenti annualmente previsti;
- 4) di dare mandato alla competente Azienda per l'assistenza sanitaria di specificare nell'accordo contrattuale stipulato con la medesima struttura sia le prestazioni effettivamente erogate, risultanti dai decreti di accreditamento, sia l'importo destinato alla remunerazione delle medesime prestazioni, applicando le tariffe vigenti, di cui alla D.G.R. n. 1669/2009.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE